



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ARTI DI STRADA**

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

Art. 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Cagliari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di Cagliari, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

Art. 3 – Scopo

1. Scopo del presente Regolamento è valorizzare e incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Cagliari ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale , teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici.

2. Il Comune di Cagliari intende:

- a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- b) contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) rendere la città attrattiva, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
- e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

Art. 4 – Soggetti destinatari

1. Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgono arti di strada, espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come definito all'articolo 5.
2. L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che le attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta compilazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 5 – Definizione arti di strada

1. Sono considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. A esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band.
3. Sono considerati mestieri artistici di strada le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, sempre a esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.
4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

Art. 6 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle categorie previste all'art. 5.
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

- b) alle attività disciplinate dal Regolamento per la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività circensi e spettacoli viaggianti in genere;
 - c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
 - d) alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo.
3. Per gli spettacoli con animali si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento sulla tutela e gestione degli animali.

Art. 7 – Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale annualmente con propria deliberazione, garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate ad attività a carattere permanente e temporaneo, individua e classifica le aree disponibili per l'esercizio delle arti di strada e le modalità di assegnazione degli spazi, informando preventivamente la commissione consiliare permanente competente per materia, la Municipalità di Pirri, per quanto riguarda il territorio di riferimento, ed i rappresentanti delle associazioni più rappresentative per le arti di strada.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve specificare la tipologia delle attività che è consentito svolgere all'interno delle aree, gli orari in cui sono concesse le diverse tipologie di performance e la durata dell'assegnazione, nonché stabilire i criteri generali per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13.
3. Possono essere individuate aree di interesse stagionale o specifiche zone della città animate in occasione di particolari manifestazioni.
4. Le aree devono essere distinte in:
 - a) di libero esercizio, ovvero senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche;
 - b) inibite all'amplificazione, non disponibili per attività che prevedono l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;
 - c) percorsi di esercizio itinerante, disponibili per interventi che si svolgono in forma itinerante, non comportano un'occupazione neanche temporanea del suolo pubblico, effettuando sporadiche soste nel rispetto delle modalità di esercizio di cui al successivo art. 8;
 - d) riservate alle espressioni artistiche di strada di cui all'art. 5, comma 2;
 - e) riservate ai mestieri artistici di strada di cui all'art. 5, comma 3;

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

f) di speciale interesse pubblico che, per la particolare rilevanza ambientale, possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti;

g) di espressione temporanea, nelle quali le espressioni artistiche di strada di cui all'art. 5, comma 2 possono essere esercitate senza alcuna prenotazione dello spazio; tali aree non possono essere utilizzate per l'esercizio di mestieri artistici di strada di cui all'art. 5, comma 3.

5. Le aree devono essere caratterizzate da una consistente presenza di persone, non devono essere nelle immediate vicinanze di ospedali, scuole, biblioteche e cimiteri, salvo attività che non comportino emissioni sonore e non devono essere state concesse per altre attività.

6. La Giunta Comunale, in occasione di particolari eventi, manifestazioni o motivi di necessità o urgenza, può successivamente individuare ulteriori tipologie di aree e sospendere, modificare o limitare temporaneamente la disponibilità o le condizioni generali di esercizio di cui all'art. 9.

Art. 8 – Assegnazione degli spazi

1. L'assegnazione degli spazi è preceduta da pubblico avviso, predisposto dal Servizio competente, di seguito denominato Servizio, entro il mese di novembre, con validità annuale, successivamente alla deliberazione di cui all'articolo 7. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso agli organi di informazione.

2. L'assegnazione degli spazi avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di prenotazione dello spazio, da compilare in carta semplice sulla modulistica predisposta dal Servizio. Ogni singolo artista o gruppo di artisti può presentare domanda per un arco temporale non superiore a 12 mesi, potendo richiedere anche spazi differenti. La rotazione nelle postazioni deve essere garantita dal Servizio al fine di fornire un'offerta diversificata.

3. Gli artisti e i gruppi di artisti che vogliono effettuare la prenotazione degli spazi si rivolgono agli uffici del Servizio. In alternativa, prenotano gli spazi tramite posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informatica di cui all'art. 14, comma 2, accessibile anche per mezzo di dispositivi mobili.

4. Nella domanda il richiedente deve indicare gli orari dell'esibizione, specificare i propri dati personali, i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, descrivere l'attività artistica che intende svolgere e documentarla attraverso materiale fotografico e/o audiovisivo. È possibile fare un'unica domanda per attività da svolgere in periodi diversi. La domanda deve contenere una liberatoria relativa alle modalità di occupazione dello spazio assegnato. La stessa, effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, dà luogo al contestuale rilascio della relativa

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

autorizzazione nel caso di utilizzo della piattaforma informatica. Nel caso di domanda in carta semplice o PEC, l'autorizzazione segue i tempi previsti per i procedimenti amministrativi.

5. Le attività di cui all'art. 5, comma 2, che non comportano emissioni sonore possono essere svolte senza limiti di tempo e di orari.

6. La durata dell'assegnazione degli spazi per attività di cui all'art. 5, comma 2, che comportano emissione sonore può durare un massimo di due giorni consecutivi replicabili dopo un giorno di interruzione. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle 3 ore consecutive e, comunque, per non più di 8 volte in un mese nella medesima postazione.

7. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento dei mestieri di cui all'art. 5, comma 3, può variare, a seconda della richiesta, fino a un massimo di 12 mesi. Le concessioni scadono ogni anno il 31 dicembre e possono essere rinnovate a partire da 30 giorni prima della scadenza per non più di 2 volte consecutive. Tale durata e un'eventuale proroga sono valutate in base alla classificazione della postazione al fine di favorire la rotazione degli artisti.

8. È consentito lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive nel contesto della stessa esibizione, ovvero di mestieri artistici diversi, purché dichiarati al momento della prenotazione.

Art. 9 – Condizioni generali di esercizio

1. Le arti di strada sono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi presenti.
2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:
 - a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità a eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

- b) senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante, a eccezione della casistica di cui all'art. 5, comma 3;
 - c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
 - d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
 - e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.
 - f) nell'esercizio dell'attività di mestiere artistico di strada possono essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore concessionario.
3. È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale, della regolamentazione comunale in merito alle attività rumorose e della normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.
4. Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato è esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarate essere componenti del gruppo artistico.
5. Se un singolo artista o gruppo di artisti non possono, per qualunque motivo, esibirsi negli spazi e negli orari concessi, devono comunicarlo tempestivamente al Servizio competente perché la medesima postazione possa essere eventualmente riassegnata.
6. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, e simili.

Art. 10 – Cosap

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 446/1997, le espressioni artistiche di strada di cui all'art. 5, comma 2, possono essere esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), secondo quanto disposto dal regolamento Cosap.
2. I mestieri artistici di strada di cui all'art. 5, comma 3, sono soggetti al versamento del Cosap, nei casi di occupazione superiore al metro quadrato, laddove vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse, secondo quanto disposto dal regolamento Cosap.

Delibera: 65 / 2015 del 03/11/2015

Art. 11 – Controlli

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e dagli organi a ciò preposti.
2. L'artista o il gruppo di artisti devono esporre ben in vista, durante tutto il periodo dell'attività l'autorizzazione concessa dal Servizio, in modo che per gli accertatori sia possibile riscontrarla senza interrompere l'attività, a meno che ciò non sia strettamente necessario.

Art. 12 – Esonero di responsabilità

1. L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento a terzi, a eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 13 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite con la sanzione amministrativa di cui al DLgs n. 267/2000 e smi, art. 7 bis.
2. Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada, svolte in violazione delle norme del presente Regolamento e contestate per più di 3 volte nel corso di un anno, gli artisti non possono accedere alle procedure di autorizzazione per 180 giorni dalla data dell'ultima contestazione.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'esecutività della deliberazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono valide sino alla loro naturale scadenza.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le informazioni sulle aree disponibili e sull'assegnazione degli spazi di cui all'art. 7, nonché le turnazioni degli spazi assegnabili sono gestiti attraverso una piattaforma informatica istituzionale del Comune, che consente la prenotazione da parte degli artisti, con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazioni, giorni e orari, nonché la possibilità di far conoscere luoghi e orari in cui si svolgono le attività artistiche programmate.